

Parere del Revisore Unico dell'Azienda Servizi alla persona "Magiera Ansaloni" all'ipotesi di contratto decentrato in merito all'utilizzo delle risorse decentrate anno 2022

Il sottoscritto Gaccioli Gian-Carlo Noris Revisore dei Conti dell'ASP Magiera Ansaloni:

PREMESSO CHE:

- l'art.8 comma 7 del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022, demanda all'organo di revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri;

VISTO

- l'art. 40-*bis*, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche, il quale stabilisce che l'Organo di Revisione effettua *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori"*;
- nell'ambito della conclusione della fase del ciclo di gestione aziendale della *performance*, la validazione della Relazione della *performance* dell'anno 2022 effettuata in data 04/10/2023 dal Nucleo di valutazione dell'ASP Magiera Ansaloni;
- la "Relazione tecnico-finanziaria" avente ad oggetto la costituzione del Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022 da destinare alle finalità di cui all'art. 80 e all'art. 81 del CCNL 16/11/2022, quindi alla remunerazione di tutti gli istituti ivi previsti, redatta dal direttore dott. Ravello Alberto in data 23 dicembre 2022,

CONSIDERATO CHE :

- 1) alla costituzione del fondo 2022 si applicano le disposizioni del CCNL 16 novembre 2022;
- 2) le risorse finanziarie destinate al Fondo risorse decentrate sono determinate annualmente dagli enti ai sensi dei vigenti contratti collettivi (nella fattispecie l'articolo 79 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022) e, tra l'altro, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale (art. 79, c. 4 del CCNL testé citato) e degli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente;
- 3) l'art. 18, comma 2-*bis*, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, come modificato dall'art. 4, comma 12-*bis* del D.L. n. 66/2014, dispone, tra l'altro, espressamente che *"le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia sono escluse dai limiti del precedente periodo"*, sono escluse, cioè, dall'obbligo di recepire gli indirizzi dell'ente controllante che definiscono specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale. Fermo restando per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono detti servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici

- e per l'infanzia l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati;
- 4) la deliberazione n. 170/2014 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, affronta il coordinamento tra la disposizione di fonte statale (il sopra citato art. 18, comma 2-bis, del D.L. n. 112/2008) e la disposizione di fonte regionale costituita dall'art. 3, comma 2, della Legge Regionale Emilia Romagna n° 12 del 26 luglio 2013 che, tra l'altro, dispone *“Al fine di assicurare coerenza tra le misure dell'ordinamento statale e le competenze regionali sulla regolamentazione delle forme di gestione dei servizi sociali, socio-sanitari e educativi, la normativa vigente stabilita in materia di esclusioni dai divieti e dalle limitazioni nell'assunzione di personale per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, culturali e farmacie e volta a garantirne la continuità dei servizi nello svolgimento del ruolo, si applica anche alle ASP”*. La Corte dei conti citata annota, al riguardo, che *“la disciplina di fonte regionale contenuta nell'art. 3, comma 2, L.R. n. 12/2013 non sia più coerente con le recenti modifiche normative introdotte in ambito statale dall'art. 4, comma 12-bis, D.L. n. 66/2014 e dall'art. 3, comma 5, D.L. n. 90/2014 in quanto tali disposizioni non prevedono più l'applicabilità alle aziende speciali, istituzioni e società controllate, del regime previsto per le amministrazioni di riferimento in materia di vincoli alle assunzioni ed alla spesa di personale, né, tantomeno, è più prevista una disciplina derogatoria per gli enti che operano in settori sensibili (tra i quali sono ricomprese le ASP) se non nel senso che i predetti enti sono tenuti a rispettare il principio della coerenza tra il livello dei costi del personale e la quantità dei servizi erogati”*;
 - 5) la citata Relazione illustrativa tecnico-finanziaria del Direttore dell'ASP Magiera Ansaloni, avente ad oggetto la costituzione delle risorse decentrate anno 2022, annota, tra l'altro, che detto Fondo *“è stato quantificato con determinazione dirigenziale nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”* così come previsto dal c. 7 dell'art. 79 del CCNL del 16.11.2022;
 - 6) la citata Relazione Illustrativa tecnico-finanziaria del Direttore dell'ASP Magiera Ansaloni ed i relativi allegati acquisiti dal sottoscritto Revisore dettagliano, tra l'altro, le componenti della costituzione del Fondo risorse decentrate 2022 confermando il rispetto del tetto complessivo delle risorse decentrate e delle risorse per le posizioni organizzative secondo quanto evidenziato nel precedente punto 5) e dettagliando i riferimenti normativi e numerici delle risorse stabili e variabili non soggette al limite;
 - 7) nell'ambito della fase del ciclo di gestione aziendale della *performance* il Nucleo di Valutazione dell'ASP Magiera Ansaloni ha validato in data 04/10/2023 la Relazione della Performance dell'anno 2022 di cui al Decreto dell'Amministratore unico n. 10 del 30/06/2023,

PRESO ATTO

- del “Contratto Integrativo Decentrato dell’ASP Magiera Ansaloni” sottoscritto in data 11.12.2020 con validità triennale ed effetti giuridici ed economici decorrenti dal 01.01.2021;
- della “Ipotesi contratto decentrato in merito all’utilizzo delle risorse decentrate 2022 Azienda Servizi alla Persona “Magiera Ansaloni” ” sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione di parte sindacale in data 23/12/2022 facente riferimento, tra l’altro, all’ importo complessivo delle sezioni I e II del Modulo II della Relazione Tecnico-finanziaria del 23/12/2022 sopra citata (la modesta differenza numerica è confluita in bilancio come economia sul fondo di produttività);
- della Relazione tecnico-finanziaria del 23/12/2022 del Direttore dell’ASP Magiera Ansaloni sopra citata,

RILEVATO

- A. che il totale consistenza Fondo risorse decentrate dipendenti (art. 23, c.2, D. Lgs. n. 75/2017) **ammonta per l’anno 2016 a € 229.324,57** (cfr. modulo III della Relazione tecnico-finanziaria citata);
- B. che il totale complessivo del “Fondo risorse decentrate” soggette al limite **ammonta per l’anno 2023 a € 220.245,54** (cfr. modulo III della Relazione tecnico-finanziaria citata);
- C. che il totale delle **risorse stabili NON soggette al limite** (limite di cui al punto A. precedente) è **pari a € 16.590,34** (cfr. modulo III della Relazione tecnico-finanziaria citata);
- D. che il totale delle **Risorse variabili NON soggette al limite** (limite di cui al punto A. precedente) è **pari a € 39.032,12** (cfr. modulo III della Relazione tecnico-finanziaria citata);
- E. che il totale complessivo del Fondo risorse decentrate per l’anno 2022 è pari a € 275.868,00;**
- F. che tutte le somme relative al Fondo risorse decentrate 2022 sono imputate ai conti di costo relativi al personale dipendente del Bilancio previsionale 2022, che il totale di detto Fondo risulta totalmente finanziato e che, tra l’altro, l’importo del “fondo produttività 2022” risulta rilevato nella contabilità dell’ASP per un importo non superiore a quanto indicato nella sopra citata “Ipotesi contratto decentrato in merito all’utilizzo delle risorse decentrate 2022 Azienda Servizi alla Persona “Magiera Ansaloni” “ ;
- G. che il totale **delle Risorse stabili NON soggette al limite** e delle **Risorse variabili NON soggette al limite** – complessivamente pari a € 55.622,46 - é così articolato :
 1. risorse pari alle differenze tra gli incrementi / CCNL 16.11.2022, art. 79, co.1, lett. a) € 584,76
 2. importo le le unità in servizio al 31.12.2015 / CCNL 21.05.2018 art. 67, c. 2, lett. a € 7.488,00
 3. importo per le unità in servizio al 31/12/2018 / CCNL 16.11.2022 art. 79, co. 1, lett. b) € 6.506,50
 4. importo per differenze tra gli incrementi a regime € 2.011,08
 5. residuo fondo di parte stabile anno 2021 € 35.144,35
 6. incremento 0,22% monte salari 2018 € 3.887,77;

- H. che – anche sulla base degli allegati alla suddetta Relazione illustrativa tecnico-finanziaria e dei documenti acquisiti dal sottoscritto Revisore – il totale Fondo risorse decentrate di cui al punto E. rispetta il limite di spesa di cui all’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017;
- I. che l’importo complessivo del Fondo risorse decentrate 2022 include l’importo di € 20.302,58 ex CCNL 16.11.2022, art. 80, c. 2, lett. a) e lett. b) premi correlati alla performance individuale e alla performance organizzativa (c.d. “fondo produttività”),

RACCOMANDA

- la necessità di continuare ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. le risorse previste per l’incentivazione secondo la disciplina dell’art.67 del CCNL 21.05.2018 – richiamato dall’art. 79 del CCNL 16.11.2022 - devono essere destinate alla promozione di effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza e di efficacia dell’attività dell’Ente, nonché della quantità e/o qualità dei servizi istituzionali offerti;
 - b. il rispetto del termine di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 8 del CCNL 16.11.2022;
 - c. i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva dovranno essere corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell’Ente.

Tutto ciò premesso, considerato, preso atto, rilevato e raccomandato,

il Revisore Unico esprime parere favorevole.

Correggio, 10 ottobre 2023

Il Revisore Unico
f.to Gaccioli Gian-Carlo Noris